



Via Giacomo Cusmano 28 - 90141 - Palermo
091.545808
www.avvocatofasano.com

Avv. Angela Maria Fasano
Avv. Stefania Fasano
Avv. Valentina D'Aleo
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero



MIUR

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Nella persona del Ministro *pro tempore*

OGGETTO: docenti fuori sede – mobilità interprovinciale 2021/2022 – Illegittima violazione di legge – violazione dell'art. 470 del TU in materia scolastica – violazione art. 3 e 97 della Costituzione – ripristino situazione di legalità – obbligo a provvedere – ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI CON CONTESTUALE ISTANZA DI RETTIFICA IN AUTOTUTELA - DIFFIDA

La presente in nome, per conto e nell'interesse del gruppo "docenti Immobilizzati, che a tal precipuo fine hanno conferito mandato professionale per significarVi quanto segue.

PREMESSO CHE

LA NUOVA MOBILITA' DOCENTI 2021/2022 ha, ancora una volta, illegittimamente derogato alla legge a mezzo di un atto normativo secondario, CCNI e la pedissequa ordinanza allegata.



Avv. Angela Maria Fasano

Avv. Stefania Fasano

Avv. Valentina D'Aleo

Avv. Floriana Giocondo

Dott. Comm. Fabio Cicero

Il contingente utilizzato ai fini dei trasferimenti interprovinciali è stato dimezzato illegittimamente con conseguente nullità e relativo diritto alla disapplicazione del contratto collettivo e della pedissequa ordinanza in parte de qua.

E ciò in quanto i posti destinati alle immissioni in ruolo dovevano essere utilizzati ai fini della mobilità, soddisfacendo così la domanda degli odierni istanti che sono titolari di una precedenza prevista per legge, non derogabile dalla contrattazione collettiva.

Nella specie esaminando il calendario delle neo immissioni in ruolo per gli anni 2021/2016/2018 si evince i miei clienti sono stati valicati da docenti con punteggio inferiore.

In particolare, esaminando il Calendario delle convocazioni per l' immissione in ruolo dei docenti inclusi nelle graduatorie dei Concorsi per esami e titoli indetti con D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107, del concorso straordinario indetto con il D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 per la scuola secondaria di primo e secondo grado e del concorso straordinario per la scuola dell' infanzia e primaria indetto con Decreto Dipartimentale n. 1546/2018 **emerge che tutti i neo immessi hanno occupato gli ambiti optati dai miei clienti e ciò con gravissimo nocumento alla propria posizione curriculare e professionale.**

Eppure, i posti disponibili erano presenti!

Ben posti assegnati a docenti con punteggio nettamente inferiore.

Una deroga illegittima anche in considerazione della circostanza che il CCNI e gli atti ad esso connessi sono atti normativi inferiori rispetto al TU art. 470.



Avv. Angela Maria Fasano

Avv. Stefania Fasano

Avv. Valentina D'Aleo

Avv. Floriana Giocondo

Dott. Comm. Fabio Cicero

E' bene a tal uopo rammentare che nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni va attribuita prevalenza alla prima, ai sensi dell' art. 470, primo comma, del D.Lgs. n. 297/1994, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative: infatti, la norma esprime il principio della preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine ed in tali termini devono intendersi accolte le istanze cautelari. Questa gestione da parte del Ministero, quindi va contro il regolamento previsto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in cui è prevista la precedenza della mobilità rispetto alle immissioni. Concetto ribadito anche dalla Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017, che si è pronunciata sulla possibilità, nell' ambito del pubblico impiego, di applicabilità delle regole della mobilità prima di dar inizio allo scorrimento della graduatoria di un concorso².

Indi nonostante siffatti disposti normativi, la contrattazione collettiva integrativa valevole per gli anni 2019/2022 ha eluso il principio di prevalenza dei trasferimenti interprovinciali sulle immissioni in ruolo. Difatti dalla lettura dell' articolo 8 del CCNI si ricava che: per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali con evidente violazione del dato normativo che così invece recita in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.



Avv. *Angela Maria Fasano*

Avv. *Stefania Fasano*

Avv. *Valentina D'Aleo*

Avv. *Floriana Giocondo*

Dott. Comm. *Fabio Cicero*

All' evidenza, la contrattazione collettiva non implementa il dettato normativo, secondo cui le immissioni in ruolo devono essere compiute sui posti residuati all' esito della mobilità.

Ciò dimostra pertanto che ai posti disponibili indicati devono aggiungersi quelli illegittimamente sottratti in forza delle aliquote applicate dal CCNI a favore delle immissioni in ruolo.

CONSIDERATO CHE

È GIURIDICAMENTE noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti. Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI nonché, l'ordinanza ministeriale che disciplinano la movimentazione del personale vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto: dell' art. 1418 c.c., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo.

La Cassazione di contro, ha precisato che *"non sussiste un diritto soggettivo dei ricorrenti alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento in graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante mobilità intercompartimentale"*.



Avv. Angela Maria Fasano

Avv. Stefania Fasano

Avv. Valentina D'Aleo

Avv. Floriana Giocondo

Dott. Comm. Fabio Cicero

Il MIUR, quindi, sta coniano una mobilità contravvenendo al principio, confermato anche dalla Cassazione con recentissima sentenza del 2017, secondo cui rispetto allo scorrimento delle graduatorie ha priorità la mobilità volontaria.

In ossequio all' articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 il MIUR ancor prima di bandire procedure di reclutamento avrebbe dovuto dare prevalenza alla modalità di copertura delle vacanze di organico mediante Mobilità.

La nostra Costituzione si rifà al principio di buon andamento sanciti dall' art. **97 Cost.**, al fine di realizzare economie di spesa – favorendo così il passaggio diretto di personale dipendente pubblico, a parità di inquadramento, tra diverse amministrazioni.

In tema di utilizzazione di una graduatoria di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resi successivamente disponibili, il consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6332) ritiene che, sul piano dell' ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l' opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest' ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l' indizione del nuovo concorso costituisce l' eccezione e richiede un' apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico (TAR Campania, Napoli, con la sentenza 16 gennaio 2017, n. 366). La PA, dunque, una volta che abbia deciso di provvedere alla copertura di posti vacanti, è tenuta a motivare in ordine alle ragioni che la inducono ad optare per una o l' altra forma di reclutamento, e cioè il concorso pubblico ovvero lo scorrimento di graduatoria ancora



Avv. Angela Maria Fasano

Avv. Stefania Fasano

Avv. Valentina D'Aleo

Avv. Floriana Giocondo

Dott. Comm. Fabio Cicero

efficace, ma tenendo nel debito conto che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 6560). Come evidenziato dall'Adunanza plenaria con la sentenza n. 14/2011, l'opzione di riconnettere una discrezionalità limitata all'amministrazione circa le modalità di assunzione, accordando tendenziale preferenza allo scorrimento, è maggiormente rispettosa dei principi di trasparenza ed imparzialità, trattandosi di assunzione che avviene allorché sono noti i soggetti in graduatoria e tale circostanza potrebbe indebitamente interferire sulla decisione di utilizzare o meno la graduatoria.

RITENUTO CHE

Un'analogha situazione ha colpito le mobilità interprovinciali degli anni scolastici precedenti il 2020/2021, per cui la inadeguata gestione non è attribuibile a disfunzioni causate dalla pandemia scoppiata all'inizio del 2020 e tuttora in corso.

Da quanto sopra deriva la inadeguatezza degli organi centrali e/o periferici dell'Amministrazione a gestire correttamente le operazioni di mobilità interprovinciale, non garantendo, pertanto, ai docenti fuori-sede il diritto agli auspicati ricongiungimenti familiari (disatteso dettato costituzionale) ed ai discenti la continuità didattica, sicuramente compromessa con il largo ricorso alle assegnazioni provvisorie alle messe a disposizione ai part-time.

Il nocumento alla continuità didattica è chiaro; il danno arrecato ai docenti interessati alla mobilità interprovinciale con lo spostamento, per l'anno in corso e per i precedenti, alle assegnazioni provvisorie di un numero di posti quasi sempre doppio o più che doppio rispetto a quelli definiti con la mobilità interprovinciale merita un puntuale approfondimento.



Avv. Angela Maria Fasano

Avv. Stefania Fasano

Avv. Valentina D'Aleo

Avv. Floriana Giocondo

Dott. Comm. Fabio Cicero

Seguendo le Ordinanze Ministeriali, predisposte dopo la stipula dei CCNI, le graduatorie per la mobilità territoriale e professionale interprovinciale vengono redatte con l'assegnazione ai docenti di punteggi calcolati in base agli anni di servizio, ai titoli ed alle esigenze di famiglia, mentre le graduatorie per le assegnazioni provvisorie vengono redatte **esclusivamente** in base alle esigenze di famiglia.

La gestione della mobilità territoriale e professionale interprovinciale per gli anni scolastici andanti dal 2016/2017 al 2020/2021, così come attuata dagli organi centrali e periferici dell'Amministrazione, ha dato luogo a numerosissimi errori sanati dalla Magistratura del Lavoro a seguito di ricorsi presentati da docenti titolari in Istituzioni Scolastiche lontane dalle sedi delle loro famiglie.

RITENUTO ANCORA CHE

Le Ordinanze Ministeriali emesse in accordo con i CCNI definiscono le percentuali delle disponibilità riservate alle immissioni in ruolo e la ripartizione delle restanti fra la mobilità territoriale e quella professionale interprovinciale.

L'art. 470, comma 1 del Decreto Legislativo del 16 aprile 1994 n. 297 impone che le immissioni in ruolo (quindi da concorsi e da GAE) avvengano sulle disponibilità residue dopo la conclusione delle operazioni relative alla mobilità territoriale e professionale interprovinciale.

Stante il fatto che né i CCNI né le Ordinanze Ministeriali possono contenere dispositivi che violino le Leggi, risultano illegittimi i comma 5 e 6 dell'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 06/03/2019 e, conseguentemente, le collegate operatività recepite dall'Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23/04/2020, acriticamente predisposta e portata alla firma del Ministro pro-tempore.

E' evidente l'illegittimo accantonamento del 50% dei posti disponibili avvenuto a partire dall'anno scolastico 2016/2017 e protrattosi sino all'anno scolastico 2020/2021.



Avv. Angela Maria Fasano

Avv. Stefania Fasano

Avv. Valentina D'Aleo

Avv. Floriana Giocondo

Dott. Comm. Fabio Cicero

Proposta delle linee guida per pervenire alla redazione di un algoritmo con il quale gestire correttamente la mobilità interprovinciale.¹



Concluse le movimentazioni che precedono la fase della mobilità territoriale e professionale interprovinciale, quali ad esempio i trasferimenti provinciali, gli ingressi e le uscite di docenti senza sede, etc., sono note le vacanze nelle varie Istituzioni Scolastiche su posto comune, su posto lingua (per semplicità si tralasciano i posti relativi all'istruzione adulti, numericamente molto piccoli).

La procedura sino ad ora seguita è errata in quanto, nel rispetto dell' Art. 470, comma 1 del Testo Unico in materia scolastica, lo scorrimento di una graduatoria ha quale presupposto ineludibile che essa sia costituita da elementi fra loro totalmente comparabili; in pratica non può essere formata una graduatoria con un docente che ha indicato la scuola XXXXX ed un altro che ha indicato la scuola YYYYY, ovvero con un docente che ha indicato nella scuola ZZZZZ soltanto la scelta POSTO COMUNE ed un altro che nella stessa scuola ZZZZZ ha indicato soltanto la scelta POSTO LINGUA.

La procedura corretta DA SEGUIRE è la seguente:

A.1) Tramite un procedimento random, con il quale vengono eliminate scelte centrali e/o locali che potrebbero creare consapevolmente o inconsapevolmente privilegi, vengono divisi fra le II.SS. i posti da utilizzare per i trasferimenti interprovinciali e per i passaggi di ruolo tutti;

A.2) Vengono formate scuola per scuola 4 graduatorie, una per posto/comune e una per posto/lingua, dei richiedenti trasferimento interprovinciale, una per posto/comune e una per posto/lingua, dei richiedenti passaggio, seguendo per ciascun tipo di posto e di trasferimento le priorità espresse nelle domande, comportanti la creazione di prime fasce, di seconde fasce e così via, rispettando nell' ambito di ciascuna fascia ordinatamente le precedenza CCNI, nell' ambito di queste i punteggi, nell' ambito di questi le anzianità anagrafiche;

¹ Il procedimento fa riferimento alla scuola primaria, ma è chiara la sua applicabilità a tutte le scuole di ogni ordine e grado



Avv. *Angela Maria Fasano*

Avv. *Stefania Fasano*

Avv. *Valentina D'Aleo*

Avv. *Floriana Giocondo*

Dott. Comm. *Fabio Cicero*

A.3) Scuola per scuola viene effettuato lo scorrimento delle graduatorie iniziando con la prima fascia; il docente, avente espresso indicazione puntuale (di scuola), soddisfatto presso una delle scuole viene depennato da tutte le graduatorie relative alle altre scuole, fasce ovviamente diverse; il docente, avente espresso indicazione non puntuale, figurando pertanto in più graduatorie di scuola, stessa fascia, sarà trasferito, se in posizione utile, seguendo il seguente procedimento: vengono confrontati i punteggi dei primi esclusi dal trasferimento nelle scuole in cui risulta positivamente collocato il docente con scelta non puntuale; il docente con scelta non puntuale viene trasferito nella scuola del primo escluso avente punteggio più basso ovvero, nel caso di più docenti con eguale punteggio quello con minore anzianità anagrafica (vedere gli esempi 1 e 2 sotto riportati).

A.4) Passaggio, ove necessario, alle seconde fasce e così via.

A.5) I posti rimasti alla fine liberi andrebbero successivamente coperti tramite le immissioni in ruolo e, se necessario, con le assegnazioni provvisorie, risultando così trasparente la collocazione dei posti destinati agli accantonamenti.

Una procedura analoga a quella dei punti A.2), A.3), A.4) è stata seguita nelle operazioni di immissione in ruolo del 2015 ed è plausibile ritenere che il Ministero dell'Istruzione e gli Ambiti Territoriali posseggano il programma a suo tempo utilizzato; a detto programma sono da apportare piccole modifiche per gestire correttamente le mobilità territoriale e professionale.

In ogni caso, la redazione di un programma per gestire correttamente la mobilità interprovinciale, seguendo le linee guida sopra esposte, non presenta particolari difficoltà (un informatico lo definirebbe: "*programma gestionale di modesto livello*").

Esempio 1

Le scuole A, B e C dispongono rispettivamente di 1, 3, 2 posti comuni da coprire.

Il docente con scelta non puntuale è indicato con la sigla DNP.

Le graduatorie, stessa fascia, nelle 3 scuole sono le seguenti:



Avv. Angela Maria Fasano

Avv. Stefania Fasano

Avv. Valentina D'Aleo

Avv. Floriana Giocondo

Dott. Comm. Fabio Cicero

SCUOLA A (1 POSTO)			SCUOLA B (3 POSTI)			SCUOLA C (2 POSTI)		
1° – DNP	PUNTI	66	1° – BX	PUNTI	71	1° – CX	PUNTI	68
2° – AX	“	32	2° – DNP	“	66	2° – DNP	“	52
3° – AY	“	28	3° – BY	“	45	3° – CY	“	24
			4° – BZ	“	26			

I primi esclusi sono: AX 32 punti, BZ 26 punti, CY 24 punti.

Il docente DNP viene trasferito nella scuola C, nella cui graduatoria è presente il primo escluso con punteggio più basso. Il docente DNP viene depennato dalle graduatorie delle scuole A e B, e, di conseguenza, ottengono il trasferimento i docenti AX e BZ.

Trasferiti: SCUOLA A: AX; SCUOLA B: BX, BY, BZ; SCUOLA C: CX, DNP.

Esempio 2

Si considera il caso in cui nella graduatoria di una scuola sia presente soltanto il docente DNP (caso equivalente alla presenza di un secondo docente con punteggio “zero”), questo sarà trasferito in detta scuola e depennato dalle graduatorie delle altre 2 scuole,

Le scuole D, E ed F dispongono rispettivamente di 1, 3, 2 posti comuni da coprire.

Le graduatorie, stessa fascia, nelle 3 scuole sono le seguenti:

Situazione iniziale:

SCUOLA D (1 POSTO)			SCUOLA E (3 POSTI)			SCUOLA F (2 POSTI)		
1° – DNP	PUNTI	66	1° – EX	PUNTI	71	1° – FX	PUNTI	68
2° – DX	“	zero	2° – DNP	“	66	2° – DNP	“	52
			3° – EY	“	45	3° – FY	“	24
			4° – EZ	“	26	4° – FZ	“	18
			5° – EW	=	25	5° – FW	“	18

Situazione maturata dopo il depennamento di DNP:

SCUOLA D (1 POSTO)			SCUOLA E (3 POSTI)			SCUOLA F (2 POSTI)		
--------------------	--	--	--------------------	--	--	--------------------	--	--



Avv. *Angela Maria Fasano*

Avv. *Stefania Fasano*

Avv. *Valentina D'Aleo*

Avv. *Floriana Giocondo*

Dott. Comm. *Fabio Cicero*

1° – DNP	PUNTI 66	1° – EX	PUNTI 71	1° - FX	PUNTI 68
2° – EY	“ 45	2° - FY	“ 24		
3° - EZ	“ 26	3° - FZ	“ 18		
4° - EW	“ 25	4° - FW	“ 18		

Trasferiti: SCUOLA D: DNP; SCUOLA E: EX, EY, EZ; SCUOLA F: FX, FY.

Alla luce di quanto sopra, al fine di riconoscere il diritto alla mobilità degli istanti sul 100% dei posti disponibili come da disposizioni sopra richiamate, anche in relazione alla soluzione offerta in termini matematici, si propone

ISTANZA DI RETTIFICA IN AUTOTUTELA

1. Affinché, le Amministrazioni intime:
2. A) In armonia con i principi fondamentali del nostro ordinamento, di cui alla Legge n.241/90, dell'azione amministrativa vogliano **disapplicare** e quindi rettificare in autotutela ex L. 241/90 LE GRADUARIE DI MOBILITA' INTRAPROVINCIALE RESE IN DANNO DEGLI INTERESSATI. Si chiede inoltre al Ministero dell'Istruzione il riesame immediato ed urgente della posizione anche in relazione ai titoli e punteggio posseduti.
3. B) Nel caso di specie chi scrive è titolare di una situazione giuridicamente rilevante e di un interesse concreto e personale ad avere conoscenza degli atti relativi alla procedura detta. Si fa pertanto istanza affinché, stante l' evidente interesse alla conoscenza degli atti e documenti che riguardano il procedimento, entro e non oltre i prossimi 30 giorni, dal ricevimento della presente, ex legge 241/90, si



Avv. Angela Maria Fasano

Avv. Stefania Fasano

Avv. Valentina D'Aleo

Avv. Floriana Giocondo

Dott. Comm. Fabio Cicero

dia accesso, si possa accedere ed ottenere, anche in formato elettronico via pec alla istruttoria relativa
disapplicazione del punteggio maturato, anche alla luce dei recentissimi approdi giurisprudenziali:

Si chiede indi di conoscere, mediante estrazione di copia, la seguente situazione:

Diffida ai CSA:

- Controllo capillare della documentazione relativa alle L.104/92 dichiarata in sede di domanda di
trasferimento:

-accertamento che la 104 dichiarata sia PERSONALE e non familiare;

- la L.104 deve partire da almeno 3 mesi prima dell'emissione dell'ordinanza sulla
mobilità

- Controllo delle richieste di cure continuative: che siano accertate le GRAVI PATOLOGIE previste dalla
normativa, non sono da considerare le patologie di lieve entità;

- Controllo RETROATTIVO dei trasferimenti concessi negli anni precedenti (almeno dal 2016) della
documentazione 'provvisoria': quando c'è solo l'inoltro di domanda di richiesta della L. 104, il
richiedente ha diritto ad ottenere il trasferimento, se non ha ancora ottenuto la visita di controllo
prevista all'INPS; tuttavia se , a seguito della visita l'invalidità non viene concessa dalla commissione
medica, il richiedente 'dovrebbe' comunicare al CSA ed avere la revoca del trasferimento per il non
ottenimento della precedenza che dà diritto al beneficio: le domande inviate all'INPS negli anni passati
sono state controllate per verificare la sussistenza del beneficio?

- Quando i trasferimenti sono concessi per copertura di cariche pubbliche: si deve accertare la
continuità delle condizioni che danno diritto al beneficio, se decadute il trasferimento è revocato;

-Controllo dei titoli di sostegno dichiarati;



Avv. Angela Maria Fasano

Avv. Stefania Fasano

Avv. Valentina D'Aleo

Avv. Floriana Giocondo

Dott. Comm. Fabio Cicero

-Controllo dei dati relativi ai vincoli quinquennali e triennali, introdotti da L.159/2019, per gli immessi in ruolo nel 2020 e le specifiche categorie degli immessi in ruolo nel 2019.

13

4. Nel caso di illegittimo diniego la scrivente sarà costretta ad adire le opportune sedi legali per far valere i diritti vantati e cautelarmene rivalersi sui funzionari responsabili, per far valere il giusto risarcimento del danno e la responsabilità diretta dei funzionari responsabili ex art. 28 cost. con i propri beni patrimoniali e averi personali.
5. La presente vale ai fini dell' interruzione di ogni termine di decadenza o prescrizione e vale quale atto di messa in mora sulle maggiori cifre oggi vantate dalla mia cliente.

Distinti saluti

Palermo addì 25 maggio 2021

avv. Angela Maria Fasano

